



Il Presidente

Chiarimento n. 13 del 29 marzo 2020.

Con riferimento all'**Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*) si forniscono i seguenti chiarimenti:

- Relativamente all'art.1, lettera c), ove si dispone che “ è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali”, l'esclusione dal divieto - volta ad assicurare ai cittadini, ove possibile, la vicinanza dei servizi essenziali, limitando la mobilità collegata all'approvvigionamento dei beni di prima necessità- si riferisce ai negozi siti in aree mercatali. Per esigenze di sicurezza igienico-sanitaria, la deroga al divieto non si estende ai box in concessione nelle aree mercatali, ove sprovvisti di servizi igienici autonomi.

 DE LUCA

4/1